



CITTA' DI AMANTEA
(Provincia di Cosenza)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 168 del Reg.	Oggetto: Estate 2015 – Assegnazione Plafond per acquisto voucher per prestazioni accessorie rese da cittadini in stato di bisogno economico.
Data 16.07.2015	

L'anno Duemilaquindici il giorno 16 del mese di LUGLIO alle ore 11,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
1)	SABATINO Monica		SI
2)	MORELLI Giovanni Battista	SI	
3)	TEMPO Sergio	SI	
4)	CANNATA Gianluca	SI	
5)	RUBINO Antonio	SI	
6)	PATI Emma		SI
Totale		04	02

Assume la Presidenza il Vice Sindaco Dott. Giovanni Battista MORELLI e constatato che i presenti sono in numero legale dichiara aperta la seduta;

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa MERCURI ;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione come predisposta dall'uff. *Risorse Umane* avente ad oggetto: *Estate 2015 – Assegnazione Plafond per acquisto voucher per prestazioni accessorie rese da cittadini in stato di bisogno economico.*;

RITENUTA la proposta in parola rispondente alle esigenze dell'Ente e quindi meritevole di approvazione;

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

- a) del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);
- b) del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLA FORMA DI LEGGE

D E L I B E R A

- 1) **APPROVARE**, come approva, la proposta di deliberazione come predisposta dall'Uff. *Risorse Umane* avente ad oggetto: *Estate 2015 – Assegnazione Plafond per acquisto voucher per prestazioni accessorie rese da cittadini in stato di bisogno economico.*
- 2) **ALLEGARE** alla presente deliberazione la proposta di cui trattasi per formarne parte integrale e sostanziale;

ED INOLTRE;

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;

Sulla proposta del Presidente;

Con separata, unanime votazione.

D E L I B E R A

Dichiarare la presente **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 4 della D.Lgs. 18.08.2000, n°267(TUEL);

La presente deliberazione viene rimessa:

All'Ufficio proponente ed agli altri uffici interessati, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Ai capigruppo consiliari viene data informativa dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi dell'art. 125 (TUEL).



CITTA' DI AMANTEA (Prov. di Cosenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Estate 2015 -ASSEGNAZIONE PLAFOND per acquisto voucher per prestazioni accessorie rese da cittadini in stato di bisogno economico

Si propone, l'adozione della deliberazione in oggetto.
Data 16.07.2015

Il Sindaco

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO - Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 – T.U.E.L.	Per quanto concerne la regolarità tecnica, dato atto dell'avvenuto compimento delle procedure tecnico amministrativo previste dalla vigente legislazione, esprime parere: FAVOREVOLE Data 16.07.2015. <p style="text-align: right;">Il Responsabile: (Dr. Mario Aloe)</p>
PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 T.U.E.L. Art.6 regolamento di Contabilità	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE Data 16.07.2015 Il Responsabile: Dott.ssa Maria Luisa Mercuri

Intervento <u>1090501</u> l cap <u>1160</u> PEG 20.000,00 Bilancio Corrente Esercizio – <input checked="" type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.	- somma stanziata2.0.000,00 - variaz. In aumento..... - variaz. In diminuzione..... - somme già impegnate..... - somma disponibile..... Data _____ Il Responsabile: Dott.ssa Maria Luisa Mercuri
---	---

Data e ora della seduta

Determinazione dell'organo deliberante

16.07.2015 **SI APPROVA PROPOSTA**
ore 11,30

Sabatino	Morelli	Tempo	Rubino	Pati	Cannata

Deliberazione n° <u>168</u>	Presenti n° <u>4</u>	Voti Favorevoli n° <u>4</u>	Voti Contrari n° <u>0</u>	Astenuti n° <u>0</u>	Imm. Esecutiva <u>M</u>	Capigruppo <u>Di</u>	Prefettura <u>/</u>
-----------------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------

	Rimettere copia delibera
1)	Resp. Ufficio Personale
2)	Responsabile Settore Finanziario



Il Segretario Generale
(Dr.

Premesso che già nel passato questo Ente ha utilizzato lo strumento del voucher per utilizzare prestazioni lavorative accessorie nei limiti previsti dalla normativa e soprattutto nel periodo estivo;

Atteso che le modifiche normative hanno reso praticam,ente impossibile provvedere ad assunzioni di personale in presenza dello sfioramento dei novanta giorni nel pagamento dei creditori nel corso dell'anno 2014 e che quindi al momento non può essere utilizzato lo strumento dell'instaurazione di rapporti di lavoro o dell'acquisto di lavoro da agenzie interinali;

Valutato:

che la natura del lavoro occasionale non ha le caratteristiche di contratto in quanto si deve rilevare l'anomalia costituita dal fatto che "il lavoro accessorio" non è uno dei vari tipi di contratti di lavoro subordinato o parasubordinato oggi presenti nel nostro ordinamento. Infatti, oltre al dato letterale (la legge non parla mai di "contratto di lavoro accessorio ma di "prestazioni di lavoro accessorio"), tale istituto manca degli elementi essenziali del contratto disciplinati dall'art. 1321 del c.c. in particolare **è del tutto assente l'accordo delle parti per costituire uno specifico rapporto giuridico**. Infatti la disciplina legale del lavoro accessorio (art. 72) presuppone degli adempimenti formali (acquisto dei Voucher, comunicazione preventiva all'INPS/INAIL) qualificabili tuttalpiù come "atti unilaterali" posti in essere da uno solo dei contraenti, ovvero dal committente/datore di lavoro. Infatti non si può considerare come manifestazione di accettazione di una proposta contrattuale la materiale ricezione dei buoni lavoro da parte del lavoratore quale compenso di una prestazione lavorativa già compiuta.

che l'accettazione del voucher come mezzo di pagamento da parte del prestatore di lavoro (normalmente considerato dal nostro ordinamento "parte debole" del rapporto di lavoro), evidentemente a prestazione già avvenuta e dunque a rapporto già costituito, non può essere considerata valida rinuncia ai propri diritti di lavoratore subordinato derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti o accordi collettivi (art. 2113 c.c.) e dunque non può che lasciare **impregiudicata la questione circa la qualificazione del rapporto di lavoro**, con tutte le conseguenze sulla disciplina applicabile.

che da tempo la dottrina prevalente e la giurisprudenza hanno accolto la tesi dell'**origine contrattuale del rapporto di lavoro**, ritenendo il contratto garanzia di libertà delle parti, pienamente compatibile con le limitazioni derivanti dalla disciplina inderogabile e con la regolamentazione di una eventuale prestazione di fatto, che anzi presuppone espressamente l'esistenza di un contratto sia pure invalido (Cass., S.U., sent. 17 maggio 1996, n. 4570). La riconduzione del rapporto di lavoro alla fonte contrattuale permette infatti di affrontare molti problemi, altrimenti di difficile soluzione, con la disciplina generale del negozio sancita dal codice civile. La dottrina infine definisce il contratto di lavoro come un contratto oneroso di scambio a prestazioni corrispettive, nel quale la causa è costituita proprio dallo scambio tra lavoro e retribuzione secondo un vincolo di reciprocità (art. 2094 c.c.).

che pertanto se **la disciplina delle "Prestazioni occasionali di tipo accessorio" non consente di qualificare il rapporto di lavoro come "tipo contrattuale"**, occorrerà valutare, caso per caso, quale tipo di contratto in concreto è stato posto in essere tra le parti; se, ad esempio quello di cui all'art. 2222 del c.c., oppure quello dell'art. 2094 c.c., prescindendo dal fatto che il pagamento del corrispettivo/retribuzione sia avvenuta tramite "voucher" ed entro il limite economico indicato dall'art. 70 del D.Lgs. 276/2003. In ogni caso, secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 61 del 13/02/1999), neanche la qualificazione del rapporto data

dalle parti stesse impedisce una verifica giudiziale sulla **effettiva natura del rapporto di lavoro**.
Se dunque, persino

che quindi la disciplina del lavoro accessoria si configura come derogatoria dei diritti del lavoratore infatti secondo la prevalente interpretazione (la stessa fornita dal Ministero del Lavoro e dall'INPS) il "lavoro accessorio", proprio perchè prescinde dalla qualificazione del rapporto (autonomo o subordinato), in caso di effettiva subordinazione del prestatore, **finisce inevitabilmente col "derogare"** (ma l'ampiezza di tale deroga non è stata ancora esattamente delineata nè dal legislatore nè dalla giurisprudenza) **alla disciplina del lavoro dipendente. Al proposito** a titolo esemplificativo, a tutta la disciplina prevista dalla Contrattazione collettiva di categoria, nonchè ai numerosi obblighi posti in capo al datore di lavoro ed ai conseguenti diritti previsti dalla legge a tutela del lavoro subordinato: all'obbligo di comunicazione ai centri per l'impiego, di consegna del contratto individuale di lavoro, all'obbligo di registrazione sul Libro unico del Lavoro ed alla consegna dei prospetti di paga, ai limiti all'orario di lavoro, al diritto al riposo settimanale ed alle ferie, alla tredicesima mensilità, alla disciplina dei contratti a termine ed a quelli part-time e via discorrendo sino alle norme previste dallo Statuto dei lavoratori, alla tutela delle lavoratrici madri e lavoratori padri, alle norme sui licenziamenti individuali. Non ultima per importanza, la disciplina in esame deroga all'obbligo del versamento dei contributi INPS con le **aliquote, proprie dei vari fondi previdenziali ed assicurativi per i lavoratori dipendenti**, (ben più alte di quella unica del 13% prevista per il lavoro accessorio a favore della Gestione Separata) e dunque al conseguente diritto del lavoratore di beneficiare di quel trattamento previdenziale. Si noti che il lavoro accessorio, come risulta dal sito dell' INPS, **non dà diritto alle prestazioni per malattia, maternità, disoccupazione ed assegni familiari.**

Considerato

che questi obblighi, tutte questi diritti, previsti dal codice civile, da numerosissime leggi nazionali, da norme comunitarie, ed in parte Costituzionalmente garantiti, lasciano posto alla scarsa disciplina legale dell'art. 70 e ss. a seguito dell'esatto compimento di alcuni atti unilaterali, da parte del committente;

che la disciplina dell'art. 70 si applichi anche ai rapporti di lavoro subordinato è confermato , oltre che dalla citata circolare n. 4 del 2013, anche dalla **nota del Ministero del lavoro prot. nr. 37/0012695 del 12/07/2013**, laddove il Ministero invita il proprio personale ispettivo, nel caso di utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio, regolarmente comunicate preventivamente all'INPS, ma **senza la corresponsione di voucher per alcune giornate**, di procedere alla "trasformazione" del rapporto accessorio in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato **"esclusivamente in relazione a quelle prestazioni rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo secondo i canoni della subordinazione"**. Ragionando a contrario, dunque nel caso di formale utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio, regolarmente comunicate e puntualmente pagate con voucher, non è possibile per gli ispettori qualificare quel rapporto come subordinato **anche se quelle prestazioni fossero di fatto rese secondo i canoni della subordinazione.**

che seguendo il dettato normativo, che antepone gli adempimenti "formali" alla effettiva natura del singolo rapporto di lavoro, di fronte all'osservanza delle procedure previste dall'art. 70 e seguenti, il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e degli Istituti previdenziali non può procedere alla verifica circa la natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro qualificato unilateralmente come "lavoro accessorio". Si noti che tale "impedimento" vale esclusivamente per il lavoro con "voucher", infatti per qualsiasi altra tipologia lavorativa (collaborazione a progetto, partita IVA, co.co.co, associazione in partecipazione, ecc.) gli organi ispettivi hanno il potere-dovere di verificare la eventuale sussistenza in concreto di un rapporto di lavoro subordinato e,

qualora vi siano i presupposti, possono-devono procedere alla "riqualificazione" (limitatamente all'ambito di competenza) del rapporto di lavoro in senso subordinato.

che i compensi pagati con buoni lavoro sono esenti da IRPEF e pertanto non sono soggetti a ritenuta

Che il voucher quindi come prestazione accessoria non può essere definito quale rapporto di lavoro dipendente e quindi non può essere annoverato tra i rapporti di lavoro soggetti al blocco;

Constatato

che durante l'estate vengono a crearsi una serie di condizioni che afferiscono all'igiene pubblica, alla pubblica salute per la presenza in città e sulle spiagge del comune di alcune decine di migliaia di villeggianti e che la mancata pulizia con la raccolta dei rifiuti può determinare pericoli per la salute pubblica bene prioritario che riceve tutela specifica dalla normativa e viene garantito costituzionalmente;

che lo strumento dei voucher consente anche di dare delle risposte parziali ai cittadini in condizioni di fragilità sociale integrando i redditi delle famiglie e nel contempo ricevendo dei benefici per la collettività dalla prestazione della loro opera;

Considerato che occorre assegnare al Responsabile Ufficio Legale dr. Mario Aloe il plafond di euro 20.000,00 intervento 1010501 Cap. 1460 del redigendo bilancio 2015 dando atto che lo stanziamento serve per l'acquisto di voucher per prestazioni di lavoro accessorio durante i mesi estivi

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

- a) del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali);
- b) del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'all'art.49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali)
- c) Unico Enti Locali)

DELIBERA

-La narrativa che precede forma parte integrante della presente;

1. -Di utilizzare lo strumento dei voucher per le prestazioni di lavoro accessorio rese a favore del Comune da parte di cittadini in stato di bisogno economico;
2. Di assegnare il plafond di euro 20.000,00 intervento 1010501 Cap. 1460 del redigendo bilancio 2015 per l'acquisto dei voucher.

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

Il Vice Sindaco
f.to Dott. Giovanni Battista MORELLI

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

- Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE

- la presente deliberazione è stata affissa a questo albo pretorio on-line del Comune (n°520/2015) a partire dal **28.07.2015** e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come prescritto dall'art.124, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n°267 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni.;

-- dell'adozione della presente, è stata data comunicazione ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 - TUEL, con lettera n° **12745** del **28.07.2015**

Per la pubblicazione all'albo pretorio
F.to: **Francesco CORDIALE**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.
Dalla Residenza Municipale, li **28.07.2015**.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa **Maria Luisa MERCURI**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **28.07.2015** al _____ come prescritto dall'art.124, comma 1 TUEL, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il _____ perché:

↑ decorsi 10 gg. Dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL):

↑ perché dichiarata immediatamente eseguibile(art.134, comma 4 - TUEL)

Per la pubblicazione all'albo pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE